



*Prefettura di Chieti*

*Ufficio territoriale del Governo*

AREA 3

*Sistema Sanzionatorio Amministrativo*

*Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio*

Prot. n.37642/09  
Fasc.2009008732

Chieti, 21 dicembre 2009

Via FAX

Al Sig. Presidente  
della Provincia

CHIETI

Al Sigg.ri Sindaci dei Comuni  
della Provincia

LORO SEDI

(a mano)

Al Sig. Questore  
Al Sig. Comandante Provinciale  
dei Carabinieri  
Al Sig. Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza  
Al Sig. Comandante Provinciale  
del Corpo Forestale dello Stato  
Al Sig. Dirigente la Sezione  
della Polizia Stradale

CHIETI

Al Comando di Polizia Locale dell'Unione  
dei Comuni della Frentania

SAN VITO CHIETINO

Al Comando di Polizia Locale dell'Unione  
dei Comuni della Marrucina

ARIELLI

Al Comando di Polizia Locale della Comunità  
Montana Aventino-Medio Sangro

CASOLI

OGGETTO: Utilizzo delle apparecchiature di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità dei veicoli. Direttiva del Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/1030709/144/5/20/3 del 14.08.2009 volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.

Di seguito all'emanazione della Direttiva di cui all'oggetto, continuano a pervenire a questa Prefettura – U.t.G. segnalazioni circa un utilizzo dei dispositivi mobili di rilevazione dell'eccesso di velocità, non conforme a quanto statuito nella Direttiva medesima. Si ritiene opportuno, pertanto, fornire le precisazioni di seguito riportate circa le corrette modalità di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità dei veicoli, nonché richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l'utilizzo degli appositi dispositivi ed apparecchi di rilevamento, avvenga nel rispetto della



*Prefettura di Chieti*

*Ufficio territoriale del Governo*

AREA 3

*Sistema Sanzionatorio Amministrativo*

*Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio*

normativa vigente in materia e delle indicazioni fornite al riguardo dalla Direttiva del Ministro dell'Interno.

#### **Approvazione e controllo dei dispositivi e mezzi tecnici di rilevamento della velocità.**

In primo luogo occorre ricordare che per la misura della velocità possono essere utilizzati, ai sensi degli artt. 45, comma 6 e 142, comma 6 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), 345 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e del D.M. 29 ottobre 1997, relativo alla "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego", soltanto strumenti approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali apparecchiature devono essere sottoposte alla verifica periodica ed alla manutenzione previste nel relativo libretto-manuale d'uso, secondo la cadenza indicata, comunque almeno annuale, al fine di garantirne il corretto funzionamento.

#### **Gestione delle apparecchiature.**

I dispositivi di controllo utilizzati devono essere nella completa disponibilità degli Uffici o Comandi da cui dipendono gli organi accertatori, disponibilità che, per quanto riguarda le postazioni mobili, si sostanzia nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio.

Possono essere demandati a soggetti privati soltanto servizi sussidiari all'accertamento quali, ad esempio, la rimozione e sostituzione dei rullini fotografici, la masterizzazione dei dati relativi alle infrazioni accertate, la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica. Devono, invece, essere sempre effettuate dagli operatori di Polizia le operazioni di convalida delle immagini prodotte, la sottoscrizione dei verbali di accertamento, nonché ogni altra attività che concorra alla formazione dei predetti atti. La fase di sviluppo dei fotogrammi impressionati può essere demandata ad un laboratorio privato, purché un operatore di Polizia presenzi allo svolgimento delle relative operazioni, nel rispetto dell'obbligo di gestione diretta di cui al citato art. 345, comma 4 del Regolamento di Esecuzione.

Nel caso di locazione dell'apparecchio e dei servizi connessi all'attività di accertamento, il corrispettivo da elargire all'aggiudicatario dell'appalto di locazione non può essere commisurato all'entità delle sanzioni riscosse, bensì deve essere proporzionato al costo delle operazioni effettuate e/o al tempo di utilizzo delle apparecchiature stesse.

#### **Precauzioni a tutela della riservatezza personale.**

I dispositivi per l'accertamento dell'eccesso di velocità devono sempre essere impiegati nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza personale (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"), anche, e soprattutto, nel caso di esternalizzazione dei servizi sussidiari all'accertamento.

Tra le cautele da adottare al riguardo si segnala, in particolare, il divieto di inviare le immagini costituenti fonti di prova per gli illeciti, al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. A tale soggetto sarà resa disponibile, su richiesta, la visione della documentazione fotografica o video, nel rispetto delle norme sull'accesso ai dati personali



*Prefettura di Chieti*

*Ufficio territoriale del Governo*

AREA 3

*Sistema Sanzionatorio Amministrativo*

*Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio*

(avendo cura di rendere opportunamente non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo controllato).

#### **Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo.**

Si ribadisce che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Il D.M. 15 agosto 2007 (emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) detta le disposizioni attuative di tale norma. In particolare, la segnalazione deve avvenire mediante cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, collocati in condizioni di sicurezza ed in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito, nonché la tutela dell'incolumità degli operatori di Polizia. I segnali stradali di indicazione delle postazioni di controllo devono sempre rispettare le caratteristiche costruttive (forma, colore di sfondo, dimensione dei caratteri, ecc.) previste dagli artt. 77 e ss. del Regolamento di Esecuzione. L'art. 170 del medesimo Regolamento disciplina, invece, le caratteristiche dei segnali luminosi a messaggio variabile (i quali, in particolare, devono avere i medesimi colori, dimensioni e forme della corrispondente segnaletica verticale ed essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente, senza provocare fenomeni di abbagliamento).

Il segnale di preavviso deve trovarsi ad una distanza non superiore ai 4 km dalla postazione di controllo e deve essere ripetuto in caso di intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche. La distanza minima tra segnale e postazione deve essere "adeguata", così da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità predominante. Salvo casi particolari, può considerarsi adeguata la distanza minima prevista, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3 del Regolamento di Esecuzione per la collocazione dei segnali di prescrizione (ossia m 250 per le autostrade e le strade extraurbane principali; m 150 per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h); m 80 per le altre strade).

L'utilizzo di cartelli collocati in maniera permanente sulla strada per la segnalazione di postazioni mobili, è consentito solo qualora la posizione delle postazioni di controllo sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata (secondo le modalità indicate nella presente circolare) e l'impiego nello specifico tratto di strada assuma, per la frequenza dei controlli, carattere di sistematicità e non sia invece occasionale.

In aggiunta alla previa segnalazione, le postazioni di controllo mobili devono essere sempre ben visibili. Detta visibilità può essere ulteriormente incrementata, rendendo le stesse postazioni ben individuabili attraverso l'utilizzo di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, in caso di utilizzo di veicoli di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità può essere garantita collocando, sul medesimo veicolo o in corrispondenza di esso, un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a quello riprodotto dall'art. 125 del Regolamento di Esecuzione, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile. Si precisa che tale modalità di accentuazione della visibilità

#### **Contestazione immediata della violazione.**



*Prefettura di Chieti*

*Ufficio territoriale del Governo*

AREA 3

*Sistema Sanzionatorio Amministrativo*

*Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio*

La contestazione immediata della violazione deve avvenire ove sussistano tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori di Polizia.

E' possibile procedere alla contestazione differita nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-*bis*, lett. e) del Codice della Strada, purché l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. In tal caso, pertanto, l'impiego dell'apparecchiatura deve avvenire con la costante presenza e sotto il diretto controllo degli operatori di Polizia.

Al ricorrere di tale fattispecie, la contestazione differita delle violazioni accertate non necessita di specifica motivazione, essendo sufficiente indicare nel verbale la modalità di effettuazione del servizio di controllo.

La contestazione immediata non è altresì necessaria nella fattispecie di cui alla lett. f) del medesimo art. 201, comma 1-*bis* del Codice della Strada, il quale fa espresso riferimento ai dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in L. 1° agosto 2002, n. 168.

In virtù di tale norma, sulle strade classificate dall'art. 2, comma 2 del Codice della Strada come di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), è sempre possibile la contestazione differita. Relativamente alle strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), la contestazione differita è consentita sui tratti specificamente individuati, sulla base di apposita valutazione, con decreto del Prefetto (nella provincia di Chieti è attualmente vigente il decreto dello scrivente n. 1144/08 del 22.09.2008). E' bene precisare che le strade classificate come di tipo B e C, ove attraversino i centri urbani, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di tipo D, E (strada urbana di quartiere) o F (strada locale) a seconda delle caratteristiche ed a prescindere dall'ente che ne abbia la proprietà o la gestione amministrativa. In tal caso la contestazione differita è consentita, nei tratti rientranti nel decreto prefettizio, solo qualora la classificazione assunta sia di tipo D, altrimenti è sempre necessaria la contestazione immediata.

Nei casi di cui alla lett. f) dell'art. 201, comma 1-*bis* le apparecchiature mobili di rilevamento possono essere utilizzate anche senza la presenza di un operatore di Polizia, presenza che, si ribadisce ulteriormente, è viceversa imprescindibile ove non si proceda alla contestazione immediata poiché il servizio di controllo viene effettuato ai sensi della lett. e).

Fuori dai casi indicati, è opportuno che si proceda alla contestazione immediata delle violazioni accertate mediante gli strumenti di misura della velocità, sempre nel rispetto della prioritaria esigenza di salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori.

#### **Coordinamento tra le Forze di Polizia.**

Tra le previsioni della Direttiva di cui all'oggetto, assume particolare rilievo il "coordinamento territoriale tra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevazioni sul medesimo tratto di strada".

Al riguardo si impartiscono i seguenti criteri di attuazione.





*Prefettura di Chieti*

*Ufficio territoriale del Governo*

AREA 3

*Sistema Sanzionatorio Amministrativo*

*Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio*

Il coordinamento operativo relativo ai servizi di rilevamento dell'eccesso di velocità mediante appositi dispositivi o apparecchi, nell'ambito della provincia di Chieti, sarà curato dalla Sezione della Polizia Stradale, cui le altre forze di Polizia, nonché le Polizie locali, invieranno, con cadenza mensile, il calendario con la corrispondente programmazione unitamente all'indicazione della tipologia di apparecchiatura utilizzata. La Polizia Stradale, ove rilevi una programmazione che comporti la contemporanea effettuazione di più servizi di rilevamento sul medesimo tratto di strada, opererà il previsto coordinamento tra le Forze di Polizia interessate.

La Polizia Stradale riferirà allo scrivente, con cadenza parimenti mensile ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, circa l'attività di coordinamento espletata e le criticità che dovessero eventualmente insorgere.

Il Prefetto  
(Greco)

lh